



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
MANUTENZIONE ZONA MUGELLO

Affidamento diretto per interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle componenti dell'infrastruttura stradale esistente da eseguirsi sulla SP 20 "Modiglianese" e sulla SP 306 "Casolana – Riolese"

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Firenze, 09/03/2026

Il Tecnico
Geom. Alessio Landi

PARTE PRIMA.....	4
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.....	4
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO -----	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto -----	4
Art. 2 - Ammontare dell'appalto -----	4
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto-----	5
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili -----	5
Art. 5 – Andamento planimetrico ed altimetrico dell'asse stradale – Esecuzione di rilievi e tracciamenti Conoscenza delle condizioni di Appalto. -----	6
Art. 6 – Osservanza di Leggi e di norme-----	7
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE -----	9
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto-----	9
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto-----	9
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto -----	9
Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore -----	9
Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere -----	10
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione-----	10
Art. 13 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini-----	10
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE -----	11
Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori-----	11
Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori -----	11
Art. 16 - Proroghe -----	12
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori-----	12
Art. 18 - Sospensioni ordinate dal R.U.P. -----	13
Art. 19 - Penali in caso di ritardo – Premi di accelerazione -----	13
Art. 20 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma -----	14
Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione-----	14
Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini -----	15
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI -----	16
Art. 23 - Lavori a misura -----	16
Art. 24 - Lavori a corpo -----	16
Art. 25 - Lavori in economia-----	17
Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera -----	17
Art. 26 Bis – Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sede e la circolazione stradale -----	17
Art. 26 Ter – Prezzi di elenco -----	18
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA -----	19
Art. 27 - Anticipazione -----	19
Art. 28 - Pagamenti in acconto-----	19
Art. 29 - Pagamenti a saldo -----	21
Art. 30 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto -----	21
Art. 31 – Danni di forza maggiore -----	22
Art. 32 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo -----	22
Art. 33 – Anticipazione del pagamento di taluni materiali -----	22
Art. 34 - Cessione del contratto e cessione dei crediti-----	22
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE-----	23
Art. 35 - Cauzione provvisoria -----	23
Art. 36 - Cauzione definitiva -----	23
Art. 37 – Riduzione delle garanzie -----	23
Art. 38 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa -----	23
Art. 39 – Assicurazione -----	24
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE -----	25

Art. 40 - MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	25
VARIANTI IN CORSO D'OPERA	25
Art. 41 – Varianti per errori od omissioni progettuali	26
Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	26
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	27
Art. 43 - Norme di sicurezza generali	27
Art. 44 - Sicurezza del cantiere	27
Art. 45 – Piano di sicurezza e di coordinamento	27
Art. 46 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	28
Art. 47 – Piano operativo di sicurezza	29
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	30
Art. 48 - Subappalto	30
Art. 49 – Responsabilità in materia di subappalto	32
Art. 50 – Pagamento dei subappaltatori	33
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	34
Art. 51 -Esecuzione dei lavori d'ufficio - Recessione e Risoluzione del Contratto – Accordo Bonario – Foro Competente	34
Art. 52 - Definizione delle controversie	34
Art. 53 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	34
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	36
Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	36
Art. 55 - Termini per il collaudo	37
Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati	37
CAPO 12 - NORME FINALI	38
Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	38
Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	43
Art. 59 – Espropri ed occupazioni temporanee	44
Art. 60 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	45
Art. 61 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.	45
Art. 62 – Custodia del cantiere	45
Art. 63 – Cartello di cantiere	45
Art. 64 – Spese contrattuali, imposte, tasse, Elezioni a domicilio	46

PREMESSA

Il presente Capitolato detta le norme riguardanti l'appalto per la esecuzione di opere stradali ed edili precisamente descritte negli elaborati di progetto, nel presente Capitolato Speciale e nei documenti della gara di appalto.

Tali opere sono da eseguirsi per conto della Città Metropolitana di Firenze (che per brevità, nel testo, sarà indicata come Amministrazione).

Questo Capitolato si intende, ed è, parte integrante del contratto di appalto che verrà stipulato con l'Impresa appaltatrice (che per brevità, nel testo, sarà indicata Impresa oppure Appaltatore).

Le normative tecniche ed amministrative cui si fa riferimento nel presente Capitolato sono quelle delle disposizioni in vigore al momento della gara di appalto, ancorché siano state richiamate con gli estremi relativi a precedenti versioni.

L'Amministrazione appaltante, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e per ogni conseguente effetto sarà rappresentata, nei rapporti con l'Impresa appaltatrice, dalla propria Direzione dei Lavori (che per brevità, nel testo, sarà indicata D. L.).

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

- a) L'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e provviste attinenti all'intervento di cui:
- 1) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: **Affidamento diretto per interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle componenti dell'infrastruttura stradale esistente da eseguirsi sulla SP 20 "Modiglianese" e sulla SP 306 "Casolana – Riolese"**
 - 2) ubicazione: Comune di Marradi in Provincia di Firenze.
- b) Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dei particolari costruttivi e del progetto comprensivo delle strutture, degli impianti tecnologici e relativi calcoli e delle relazioni geologiche, in conformità al progetto messo a disposizione dalla Stazione appaltante e posto a base di gara; il progetto esecutivo dovrà comunque essere approvato dalla Stazione appaltante.
- c) L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- d) Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento, da pagarsi a **misura** è definito come segue:

<i>Num.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>A misura</i>
a)	Importo esecuzione lavori	136.341,62
b)	Costi per attuazione piani di sicurezza	13.484,88
a + b)	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	149.826,50

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - a. importo per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
 - b. importo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), alle condizioni di cui al comma 3;
3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), relativo ai costi per la sicurezza e la salute nel cantiere, **non è soggetto ad alcun ribasso** di gara, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Considerata la tipologia della prestazione, nella redazione del progetto e, quindi, nella realizzazione dell'opera, è obbligatorio rispettare i CAM vigenti, quanto previsto dall'art.57 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs.36/2023.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a misura”** ai sensi dell'ALL I.7 del Codice dei contratti. Il criterio di aggiudicazione è **“Affidamento Diretto”**.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di affidamento si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
3. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono sia ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sia ai costi per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b che ai costi della manodopera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Tali importi sono indicati dalla Stazione appaltante negli atti progettuali
5. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, comma 4, i vincoli negoziali di cui al presente articolo, restano invariati anche dopo la presentazione e l'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi della TAB A dell'Allegato II.12 del codice, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

categ.	importo	%	Qualificazione obbligatoria	declaratoria	Indicazioni speciali ai fini della gara	
OG 3	149.826,50	100%	Non necessaria	Strade, autostrade ponti, ferrovie, metropolitane	prevalente	50% del valore dei lavori di contratto
TOTALE	149.826,50	100,00%				

All'interno della categoria prevalente OG3 sono ricompresi 9.116,64 € per i costi della sicurezza

Con riferimento al **“Correttivo Codice Appalti”** Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2024 n. 305 il testo del D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 recante **“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”** in particolare all'articolo 41, che modifica l'articolo 119 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori per ragioni legate all'oggetto dell'appalto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento possono indicare una diversa soglia, motivandola, a questa stazione appaltante

La percentuale di subappalto per la categoria prevalente è al massimo del 50% non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

E' VIETATO IL SUBAPPALTO A CASCATA

Note:

1. Tutte le categorie sono subappaltabili e/o scorporabili nei limiti previsti dalla vigente legislazione, dal presente Capitolato e dal Bando di gara

Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto

Il prezzo di riferimento è: “Elenco Prezzi Unitari” – elaborato della documentazione a base di gara che sarà utilizzato per la contabilizzazione delle opere, dei lavori e di quant’altro previsto nel presente appalto, mentre per gli interventi e le lavorazioni escluse dall’elenco prezzi di cui sopra, i corrispettivi verranno determinati con le seguenti modalità di cui al successivo art.35.

Fatte salve le sole ipotesi di cui all’articolo 13, comma 4, i gruppi della tabella di cui sopra restano invariati, rispetto a come individuati e quantificati nel progetto posto a base di gara, anche dopo la presentazione e l’approvazione del progetto esecutivo.

Si ricorda che all’interno della categoria OG3 ci sono lavorazioni a rischio di infiltrazioni mafiose pertanto per procedere all’affidamento è richiesta l’iscrizione alla White list.

Art. 5 – Andamento planimetrico ed altimetrico dell’asse stradale – Esecuzione di rilievi e tracciamenti Conoscenza delle condizioni di Appalto.

L’asse dei piani viabili seguirà l’andamento planimetrico e altimetrico determinato dagli allineamenti e dalle curve di raccordo quali risultano dagli elaborati grafici allegati, salvo sempre le variazioni tanto planimetriche quanto altimetriche che all’atto esecutivo venissero disposte dalla D. L. e per le quali l’Impresa deve preliminarmente a sua cura e spese redigere tutti i disegni particolareggiati secondo le richieste e le direttive e nei termini stabiliti dalla D. L. stessa.

I capisaldi, le quote, i tracciati, i rilievi, gli andamenti plano-altimetrici e le sezioni che verranno indicati o consegnati all’Impresa dovranno essere da quest’ultima controllati a sua cura e spese, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Entro tale termine l’Impresa dovrà precisare all’Amministrazione le eventuali discordanze presentando una documentazione scritta a giustificazione di quanto rilevato. Trascorso tale termine senza alcuna nota da parte dell’Impresa, s’intenderà che questa accetta, definitivamente senza eccezioni o riserve di sorta tutti gli elementi ad essa consegnati. Per i tracciati non forniti dall’Amministrazione, l’Impresa è incaricata di redigere preliminarmente i rilievi e i relativi disegni esecutivi e, ottenutane l’approvazione della D. L. dovrà, nei termini stabiliti, provvedere ai relativi tracciamenti, compresa la delimitazione sul terreno e sulla strada delle aree di occupazione e costituzione di capisaldi.

La D. L. potrà ordinare a suo insindacabile giudizio ulteriori modifiche al tracciato ed alle occupazioni riportate sul terreno.

L’Impresa sarà sempre responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che la D. L. si riserva di dare di volta in volta, nonché della perfetta conservazione dei capisaldi e di ogni altro elemento di riferimento del tracciato e dell’occupazione delle aree.

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dal progetto esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche di seguito indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori. Tali elementi ed indicazioni debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto

L’opera è descritta ed individuata dagli elaborati che costituiscono il progetto approvato seguenti:

Elaborati di progetto

Relazione generale

Computo metrico estimativo

Quadro economico

Capitolato speciale di appalto

Con la partecipazione, l’Appaltatore si dichiara, anche implicitamente, a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e

particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali, l'esistenza di discariche per i rifiuti, la presenza o meno di acqua, (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltatore.

Grava sull'Appaltatore l'onere dell'individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante l'esecuzione di saggi prima dell'esecuzione degli scavi. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accetterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA DEL GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tracerà l'esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza degli elaborati progettuali, dei luoghi, delle circostanze e condizioni tutte relative all'opera.

L'Appaltatore con la partecipazione alla procedura di affidamento dichiara implicitamente di:

- aver visionato e valutato tutti i documenti progettuali;
- aver visionato e valutato il computo metrico estimativo, di confermarne il contenuto e/o che eventuali modifiche di voci, quantità e/o prezzi non costituiscono titolo per richiedere variazioni dell'importo complessivo.

Art. 6 – Osservanza di Leggi e di norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto e dei documenti ad esso allegati, e delle prescrizioni tutte contenute negli elaborati che costituiscono il progetto approvato.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti che si intendono integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore ed in particolare si evidenziano le seguenti:

- il D.L. 77 del 31/05/2021 convertito in L. 108 del 29/07/2021
- il D.L. 76 del 16/07/2020 (decreto semplificazioni) convertito in L. 120 del 11/9/2020
- il D. L. n. 32 del 18/4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55.
- il D.Lgs.n.36/2023 ed il suo correttivo (D.lgs.n.209/2024)
- il D.M. n.49 del 7 marzo 2018
- il Codice Civile, in particolare artt. 1655-1677, in quanto non esplicitamente derogato dalla normativa in materia di appalti pubblici;
- Le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri, in particolare la il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.;
- Le Linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) vigenti;
- Le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.
- La L. 136/2010 e s.m.i.
- Il D.L. 13.05.2011 n. 70.
- La normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare Dlgs. 218/2012, Dlgs 159/2011 (codice legge antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni
- Il L. 190/2012 e s.m.i.. (anticorruzione)
- Il dlgs 42/2004, il dlgs 152/2006.
- Il DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31." Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo n.36/2023

- La L.R. Toscana 29 febbraio 2008 n. 13 con la quale sono state apportate modifiche alla legge regionale della Toscana 13 luglio 2007 n. 38 avente ad oggetto “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- Le norme tecniche del sistema telematico di acquisto della Regione Toscana – START.
- La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”
- D.M. 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza”
 - Tutta la normativa vigente in materia di Strutture sia in muratura che in cemento armato e precompresso e a struttura metallica, di strutture e costruzioni in zone sismiche, di abbattimento delle barriere architettoniche, di impianti elettrici, meccanici, antincendio, trasportatori ascensori o montacarichi, termoidraulici, idrico sanitari, o d’altra natura, di opere stradali, di opere fognarie ed impianti di depurazione, di opere idrauliche, di edilizia scolastica, cimiteriale, di acquedotti, di impianti sportivi, di locali destinati al pubblico spettacolo o aperti al pubblico, di bonifica di ordigni bellici, di bonifica amianto, di prevenzione antincendio e di contenimento dei consumi energetici eccetera, qui per brevità non esplicitamente riportata.
 - Il DPR 380/2001, e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione. La legge regionale Toscana 1/2005. La legge 1086/1971, la legge 64/1974, la legge 13/1989, la legge 46/1990, la legge 10/1991, la legge 104/1992, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte 1 del DPR 380/2001.
 - Il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo approvato con D.M. del 10/07/2002.
- Le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, in quanto applicabili all’opera oggetto d’appalto.
- In generale tutte le norme di qualsiasi livello tipo e grado, vigenti in ambito comunitario CEE, nazionale, regionale, provinciale, comunale, ed anche di carattere tecnico, specificamente applicabili all’opera oggetto di appalto, o a singole lavorazioni in essa comprese, o agli specifici materiali o procedimenti impiegati.
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti
 - Il Piano di Classificazione Acustica Comunale
 - il Regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale
 - le normative e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari in materia di accettazione e certificazione dei prodotti impiegati e opere realizzate;
 - il rispetto delle regole dell’arte
- Tutte le norme citate devono intendersi richiamate con la dicitura “e successive modificazioni e integrazioni” ed integrate e precisate da eventuali norme, o regolamenti di attuazione.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
 - a) il presente capitolato speciale;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari;
 - c) le relazioni tecniche e gli elaborati grafici;
 - d) i piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 se presenti
 - e) il cronoprogramma se presente;
 - f) le polizze a garanzia;
 - g) altra documentazione progettuale con esclusione dei documenti di “analisi dei prezzi” e del “quadro incidenza della manodopera”
 - h) l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore ed accettata dalla Committente.I documenti di cui sopra non vengono materialmente allegati al contratto ad eccezione del “Capitolato Speciale di appalto” e dell’“Elenco prezzi unitari” e sono conservati presso la stazione appaltante controfirmati dai contraenti.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. Ai sensi dell'art.17 del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art.17 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione immediatamente efficace viene adottata dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti. Salvo quanto in deroga con art. 3 dell'Ordinanza Commissariale n°13/2023.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere congiuntamente un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 124 del Codice dei contratti.

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Al fine di semplificare le comunicazioni e le notificazioni, il Direttore dei lavori e il Responsabile unico del procedimento potranno anche utilizzare l'indirizzo PEC comunicato all'uopo dall'appaltatore.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 13 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta comunicazione che deve altresì contenere la convocazione dell'appaltatore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti; qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; a norma dell'art. 16-bis c.10 del D.L. n.185 del 29/11/2008 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n.2., è a cura della stazione appaltante acquisire d'ufficio il D.U.R.C. sia per la consegna dei lavori, sia in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
5. Prima della consegna l'impresa trasmetterà un piano operativo della sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità sull'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione procedesse alla consegna di determinati lavori con un ritardo tale da pregiudicare il mantenimento dei termini contrattuali da parte dell'impresa, quest'ultima avrà diritto, per le opere ricevute in consegna in ritardo, solo ad una proroga pari ai ritardi.

Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni **200 giorni** naturali e consecutivi e comunque entro e non oltre il 20 dicembre 2026, decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna, secondo il seguente cronoprogramma, più dettagliatamente specificato nei documenti di appalto per la parte della sola esecuzione dei lavori:

Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. Il tempo per l'impianto del cantiere è stato già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori, nonché i tempi di allacciamento alle reti tecnologiche per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta, permessi o atti o provvedimenti comunque denominati per l'esecuzione dei lavori. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio secondo le modalità prescritte dall'art.121 c.9 del D.Lgs.36/2023 mediante redazione di apposito verbale.

Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il

mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art.19 del presente C.S.A. e dell'art.122 D.Lgs. 36/2023, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art. 16 - Proroghe

E' ammessa la proroga dei lavori, secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal D.Lgs.36/2023 con particolare riferimento all'art.121 c.8.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal D.Lgs.36/2023 c.1, 3 con particolare riferimento ALL II.14

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 art. 121 del codice il risarcimento dovuto all'esecutore è quantificato in base ai criteri definiti al ALL II.14 art 8.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di

sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 20.

Art. 18 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori a norma dal D.Lgs.36/2023 c.2, 3 con particolare riferimento ALL II.14 per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 15, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 19 - Penali in caso di ritardo – Premi di accelerazione

PENALI

Il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di una penale stabilita nella misura di **1 per mille (uno per mille)** dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

La penale, nel caso di non rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per interventi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili, si applica in misura percentuale sull'ammontare degli interventi di manutenzione ordinati.

La medesima penale giornaliera è applicata anche:

- 1) per ogni giorno di ritardo tra la data del verbale di consegna o di ripresa dei lavori e l'avvio effettivo delle lavorazioni, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore in base alla legislazione vigente e a quanto previsto dal presente contratto;
- 2) nel caso di mancato rispetto ed inosservanza agli ordini di servizio del Direttore dei lavori o del Coordinatore per la sicurezza, fatte salve ogni ulteriore azione verso l'appaltatore inadempiente.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

Le penali saranno annotate dal Direttore dei lavori nel registro di contabilità e potranno essere computate a debito dell'impresa anche negli stati di avanzamento.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 del D.Lgs.36/2023 costituendo grave ritardo ed inadempimento.

NOTA: In base all'effettivo andamento dei lavori, l'appaltatore sarà ritenuto responsabile qualora dai ritardi a lui attribuibili derivi una perdita totale e/o parziale dei finanziamenti concessi.

PREMI DI ACCELERAZIONE

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice.

Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, utilizzando, nei

limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro economico dell'intervento relative agli imprevisti.

La stazione appaltante può prevedere nei documenti di gara iniziali un premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato e l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Art. 20 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
- 2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 - 3. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
 - 4. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti.
- 2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori ed in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 39 o 40, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 42, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 44, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 24 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative ai corpi indicati nella tabella di cui all'articolo 4, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 25 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Per il raggiungimento dei S.A.L. non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione Dei Lavori.

Art. 26 Bis – Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sede e la circolazione stradale

In relazione a quanto previsto dalle Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici 16 maggio 1996 n. 2357, 27 dicembre 1996 n. 5923 e 17 giugno 1998 n. 3652, per quanto riguarda la realizzazione delle pertinenze di esercizio quali:

- a) barriere di sicurezza,
- b) segnaletica verticale ed orizzontale,

l'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto delle specifiche tecniche contenute nel Capitolato Generale di Appalto richiamato all'art. 7, del presente Capitolato Speciale di Appalto, negli altri specifici elaborati tecnici e di progetto.

L'approvvigionamento delle relative forniture avverrà presso fornitori, della Unione Europea o di Paesi terzi, che operano con sistema qualità aziendale rispondente alle norme internazionali UNI EN ISO 9001/94 e 9002/94, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000.

Prima dell'avvio delle lavorazioni, è fatto quindi obbligo all'impresa aggiudicataria di esibire alla D.L.:

- per ogni fornitore, il certificato di conformità del Sistema Qualità aziendale, di cui al punto precedente, in corso di validità, rilasciato da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45012;

- per i prodotti forniti, il certificato di conformità del prodotto, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45011 in base alla procedura n.1 di cui all'Allegato III della Direttiva Europea sui prodotti da costruzione n. 89/106/CEE (punto 2 alinea i). In particolare, si specifica che:

- per gli apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti il certificato di conformità deve essere rilasciato dal servizio tecnico centrale del Ministero dei Lavori Pubblici;

- per i prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello, la verifica di conformità dovrà essere effettuata rispetto ai requisiti tecnici richiesti dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché dai disciplinari tecnici emanati dal Ministero dei LL.PP. e dal progetto di norma CEN prEN 12899-1 edizione giugno 1997, limitatamente al punto 4 concernente dimensioni e tolleranze, ed ai punti 6.3.2 e 6.3.3 concernenti la verifica di resistenza alla spinta orizzontale. La certificazione di conformità dovrà essere rilasciata dagli Organismi di certificazione accreditati sulla base dello schema allegato alla Circolare Min. LL.PP. 17 giugno 1998 n. 3652.

La presentazione del certificato di conformità del prodotto non è necessaria quando sia prevista:

- l'apposizione del marchio CE, per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che ne consentono l'utilizzo;

- il codice di omologazione, ed il riferimento alla relativa procedura, per i prodotti soggetti ad omologazione/approvazione.

Art. 26 Ter – Prezzi di elenco

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, in base ai quali saranno liquidati i lavori appaltati a misura, allegati al contratto sono in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:

a - per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.

b - per gli operai: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno.

c - per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera.

d - per i lavori a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nell'allegato Schema di contratto e nel presente Capitolato; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato, nonché le spese relative a tutti gli oneri ed obblighi dell'Impresa indicati nel presente Capitolato.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte qualora non espressamente previste nelle relative voci di elenco. All'impresa spettano solo i compensi previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto, dall'Amministrazione, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa, salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla D. L.

Si dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli dello Schema di Contratto e nel Capitolato, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di lavoro a corpo e per i noleggi; i prezzi di elenco, si intendono quindi accettati dall'Impresa in base a suoi calcoli di convenienza.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 27 - Anticipazione

L'anticipazione del prezzo viene applicata solo nei casi previsti dalla legislazione vigente ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 30/2023.

Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20% (venti per cento)**, nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nel caso di affidamento ai sensi della Legge n.120/2020 sarà possibile l'erogazione dell'anticipazione di cui sopra anche nel caso di consegna in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art.3 commi 1 e 2 della citata Legge.

Art. 28 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23,24,25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **€. 70.000,00 (diconsi euro settanta,00)**
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Direttore Dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo art 125 c. 3 del D.Lgs 163/2023, il quale deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro sette giorni il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo art 125 c. 5 del D.Lgs 63/2023, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I termini per i pagamenti decorrono dalla ricezione della fattura dell'Impresa, e si interrompono per il tempo intercorrente tra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale come da Cfr. Cassazione Sezione Civile, Sezione II, 08/08/1997 n. 7343.

6. Ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 53, commi 4, 5 e 6, e 54, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
 - d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile:
- a) la Stazione appaltante chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari e chiede altresì all'appaltatore la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) la Stazione appaltante comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata sospende il pagamento in acconto o in saldo; il pagamento all'impresa appaltatrice non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 - c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, potrà chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere in relazione al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, potrà essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere all'emissione del certificato di pagamento.
9. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, ha facoltà di proporre a suo insindacabile giudizio, per grave inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni e delle procedure di cui all'articolo 136 del codice. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante ha facoltà di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico istituito ai sensi dell'articolo 7 c. 10 del Codice dei contratti.
10. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge. L'appaltatore si obbliga

altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore e subappaltatore dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.6 della legge n. 136/2010.

Art. 29 - Pagamenti a saldo

Il pagamento della rata di saldo, **che non potrà essere inferiore al 10%** disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art.117 c.9 del D.Lgs.36/2023 e per la durata di due anni dall'emissione del collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Le garanzie prestate dalle imprese dovranno essere conformi alla legislazione vigente e agli schemi approvati con il DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31. "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 117, comma 9 e 118, comma 9, del decreto legislativo 36/2023".

Art. 30 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati senza indugio al raggiungimento delle condizioni contrattuali di cui all'art. 31. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore gli interessi sulle somme dovute ai sensi del citato D.Lgs. 231/2002 ai sensi dell'art 125 c. 9 del D.Lgs 63/2023.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 31 – Danni di forza maggiore

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 32 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

A seguito del D.L. n.4 del 27.01.2022 e della sua conversione con modificazione nella L. n.25 del 28.03.2022, si applica l'art.29 comma 1 nei limiti e condizioni in esso indicati.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 60, decreto legislativo n. 63/2023, **le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5%** rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque **in misura pari all'80%** di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Ai sensi delle linee guida della Conferenza Stato Regioni, il meccanismo di revisione dei prezzi non si applica nel primo anno dalla sottoscrizione del contratto applicativo.

Art. 33 – Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 34 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art.119 c.1 del D.Lgs.50/2016. La cessione dei crediti d'appalto è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n.52 ed all'art.120 c.13 del D.Lgs. 36/2023. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.120 del D.Lgs.36/2023. Le cessioni o affitti di azienda o ramo di azienda le trasformazioni fusioni o scissioni di società relativi a soggetti offerenti o aggiudicatari sono soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs.36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs.36/2023, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 35 - Cauzione provvisoria

A i sensi dell'art. 53 c. 1 del Codice la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 dello stesso.

Art. 36 - Cauzione definitiva

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto l'esecutore è tenuto a costituire le garanzie ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia, nella forma di cauzione o di fidejussione, sarà pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi del comma 5 art.117 del D.Lgs.36/2023, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere e di quant'altro previsto dalla legislazione vigente.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 37 – Riduzione delle garanzie

A i sensi dell'art. 53 c. 1 del Codice la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 dello stesso.

Art. 38 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

L'appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 117 c.10 del Codice, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 2.10, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. A tal fine l'utilizzo, da parte della stazione appaltante, secondo la destinazione, equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del collaudo. il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in

conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La **garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione**, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «contractors all risks» (c.a.r.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;**
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.**

In particolare, si stabilisce quanto segue:

a) la somma da assicurare per la copertura dei danni a impianti o cose è ripartita come segue:

- **partita 1- opere oggetto del contratto: importo del contratto;**
- **partita 2- opere preesistenti € 500.000,00;**
- **partita 3- demolizione e sgombero € 500.000,00;**

La **garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (r.c.t.)** deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro **1.500.000,00**.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici; qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici; qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 39 – Assicurazione

L'Appaltatore stipulerà le polizze di assicurazione ai sensi del D.Lgs. 36/2023

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 40 - MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

Le modifiche o varianti al contratto potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui all'art.120 del D.Lgs.36/2023 e allegato II.14 e allegato II.16.

Revisione ed aggiornamento prezzi

Ai sensi del citato art.120, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, le variazioni del prezzo, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate sulla base dei prezzi regionali

Lavori supplementari

Il contratto di appalto può essere modificato per lavori supplementari da parte del contraente originale che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale nei casi previsti dall'art.120 comma 1 lettera b).

Varianti in corso d'opera

Ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art.120 citato, il contratto può essere modificato ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Modifiche per sostituzione del contraente

Si rinvia all'art.120 cit.

Modifiche non sostanziali

- Sono sempre consentite le modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs36/20236.

Variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale

Ai sensi del comma 9 dell'art.120 citato, La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Proroga Tecnica

Ai sensi del comma 11 dell'art.106 citato, la stazione appaltante può disporre la modifica della durata del contratto esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione relativi a forniture, servizi e lavori di manutenzione a carattere continuativo. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Altre modifiche e variazioni al contratto

Si rinvia all'art.120 del D.Lgs.36/2023 e alla legislazione vigente in materia.

Art. 41 – Varianti per errori od omissioni progettuali

L'art. 210 comma 2 del D.lgs 36/2023 prevede che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del codice.

Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo, verranno determinati con le seguenti modalità (elencate in ordine di gerarchia):

- a) desumendoli dall'Elenco Prezzi del presente progetto;
- b) desumendoli dal Prezziario della Regione Toscana anno 2024;
- c) desumendoli dai Prezziari ufficiali delle Regioni simili anno 2024;
- d) desumendoli dai Prezziari DEI anno 2024;
- e) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto e nei prezziari di cui ai punti precedenti;
- f) quando sia impossibile l'assimilazione ai prezziari di cui sopra, i prezzi saranno determinati ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi prezzi considerando: per i materiali un aumento del 10%+16% sui prezzi netti offerti all'Amministrazione dai produttori/venditori, per la manodopera i prezziari di cui sopra.

Tutti i nuovi prezzi devono essere approvati dal RUP o dall'appaltante secondo le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende.

Per lavorazioni da eseguirsi in economia, si provvederà con operai mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi basati sui prezziari di cui ai punti precedenti

I nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43 - Norme di sicurezza generali

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo responsabili del cantiere sono tenuti ad adottare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prescritte nell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, di seguito riportate:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 44 - Sicurezza del cantiere

I lavori in appalto sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili).

Sono altresì soggetti, oltre che alla normativa statale, e regionale.

Art. 45 – Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento redatto, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV

allo stesso decreto, dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale dell'appaltatore.

Il piano di sicurezza e coordinamento è quindi parte integrante del contratto di appalto e i datori di lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici ed eventuali lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto in esso previsto.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche, che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 81/2008.

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Art. 46 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; i verbali di tali riunioni dovranno essere allegati alle proposte di modifica;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
6. Qualora l'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, deve darne tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l'articolo 13, comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.

7. Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., eventualmente sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull'accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l'appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Art. 47 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di approvazione della progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 45.
4. Il piano operativo di sicurezza è parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48 - Subappalto

I soggetti affidatari del contratto, di norma, eseguano in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del Concorrente, salvo diversamente indicato dalla legislazione vigente e dal presente Capitolato.

E' consentito il subappalto fino al massimo previsto dalla vigente legislazione.

In caso di ricorso al subappalto, ciascuna opera SIOS dovrà essere subappaltata ad impresa idoneamente qualificata al fine di garantire la qualità dell'opera superspecialistica

Ai sensi dell'art.119 del D.Lgs.36/2023, il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
- che l'Appaltatore depositi la richiesta scritta di autorizzazione al subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni munita dei seguenti documenti:
 - il contratto di subappalto in originale o copia autentica – che deve contenere le disposizioni di cui all'art.2 della L.136/10 - corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.94,95,96,98 del D.Lgs.36/2023;
 - la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti all'Associazione, Società o Consorzio;
- e) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata nei termini di cui all'art.119 D.Lgs 36/2023; i termini decorrono dalla data di consegna alla stazione appaltante della documentazione corretta e completa prevista dalla legge e nel presente articolo.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo comporta gli obblighi di seguito sinteticamente richiamati:

- a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

- b) L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le Imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove prevista;
- f) **il subappaltatore ha l'obbligo di riconoscere ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale** ai sensi dell'art.119 D.Lgs 36/2023.

Ai sensi del comma 18 dell'art.119 D.Lgs 36/2023, le presenti disposizioni si applicano anche alle Associazioni Temporanee di Imprese e alle Società anche consortili, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché nei confronti delle Società cooperative.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori, l'Ispettore di cantiere, ove esistente, nonché il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 dell'II.14 del D.Lgs 36/2023.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Si precisa che sarà esclusa la possibilità di autorizzare subappalti per importi superiori rispetto alla percentuale dichiarata in sede di offerta e per gruppi di lavorazioni diversi da quelli indicati in sede di offerta.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), ferma restando la possibilità di promuovere la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione per inadempienza e malafede dell'appaltatore.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario esegue in proprio le opere e i lavori oggetto del contratto di appalto.

A pena di nullità, è vietata l'integrale cessione del contratto di appalto e l'esecuzione prevalente delle prestazioni o lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 49 – Responsabilità in materia di subappalto

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 12, D.Lgs 36/2023, e s.m.i.

L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 119 del codice

Art. 50 – Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti autorizzati dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in quanto la natura del contratto lo consente ai sensi del comma 11 dell'art.1119 del D.Lgs.30/2023.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 51 -Esecuzione dei lavori d'ufficio - Recessione e Risoluzione del Contratto – Accordo Bonario – Foro Competente

Fase di Esecuzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento dei contratti, si applicheranno gli artt.122 123 e124 Allegato II 14 del D.Lgs.36/2023

Nel caso di risoluzione del contratto l'amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'appalto interpellando nella originaria procedura di gara nel rispetto di quanto previsto dall'art.124 c.1 del D.Lgs.36/2023 interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato alle procedure di gara.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art.210 del d.lgs.36/2023.

Per le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 210 del D.Lgs.36/2023,

Il Tribunale competente è il foro di Firenze.

Art. 52 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 51 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di FIRENZE ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 53 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 48 e 50 del presente capitolato, integranti il contratto, e

delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 20 del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
5. Sino a che non sia stato ultimato con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa, la quale, anche in presenza del traffico, la eseguirà arrecando il minimo turbamento possibile al traffico medesimo. Il rispetto delle norme di legge riguardanti la circolazione e relativa sicurezza verrà tutelato dagli organi di Polizia Stradale competenti; comunque l'Impresa dovrà in ogni caso provvedere a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
6. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite all'Art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite restando a suo esclusivo carico le sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari.
7. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorran particolari inviti da parte della D.L. ed a richiesta insindacabile di questa, anche con lavoro notturno.
Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa.
8. Per quanto riguarda la manutenzione del corpo stradale, comprese scarpate, cunette, ecc. l'Impresa dovrà riparare a suo carico tutti gli ammaloramenti o dissesti che si verificassero anche a seguito di piogge, gelo, ruscellamento di acque, ecc. mantenendo fino al collaudo le opere in perfetto stato.
In particolare all'atto del collaudo le scarpate, banchine, cunette, fossi di guardia, ecc. dovranno essere perfettamente profilati secondo le sagome di progetto.
9. Le opere d'arte, comprese quelle minori (tombini, pozzetti, muri d'unghia, zanelle ecc.) dovranno essere tenute in perfetto stato di manutenzione fino al collaudo.
10. In merito alle pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all'Impresa di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (per esempio con impasti di pietrisco o di pietrischetto bitumato, ecc.), salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile.
11. All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, lasciando alle acque meteoriche, in ogni punto, ed in ogni caso, il libero e facile deflusso.
Inoltre gli spessori dei manti dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura e del costipamento dovuto al traffico, di un millimetro per ogni anno dall'esecuzione.

12. L'Impresa è responsabile anche dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento dello strato di base e degli strati di fondazione e sottofondazione.
13. Quando i rifacimenti apportati dall'Impresa nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico, rifacimenti eseguiti per la manutenzione stessa, ammontino complessivamente, all'atto del collaudo, a più di un decimo della superficie totale della pavimentazione, l'Amministrazione potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, salvo e riservato all'Amministrazione il riconoscimento dei danni conseguenti.

Art. 55 - Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 116 c.2 del DLgs.36/2023) salvo i casi individuati dall'ALL. II.14.
2. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. L'Amministrazione si riserva di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera.
4. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori si procederà alla pubblicazione di un avviso ai creditori con le modalità prescritte dall'art.116 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato 2.15 e 2.14.

Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato di fatto delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione appaltante:

- La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
- Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (il Piano Sostitutivo di Sicurezza oppure il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima della stipula del contratto e comunque – aggiornato con le indicazioni delle DD.LL. – prima dell'inizio dei lavori;
- Il piano dovrà, a cura dall'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.
- L'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e/o cottimisti sono tenuti prima dell'inizio dei lavori, a presentare apposita **dichiarazione di presa visione ed accettazione**, rispettivamente, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e del Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e **dichiarare la correlazione** dei Piani di sicurezza ai livelli di dettaglio ai due principali; ed ovviamente l'Appaltatore dovrà dichiarare la correlazione tra il P.O.S. e il P.S.C.. Costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno all'Impresa, per violazione alle norme di sicurezza, le seguenti, non esaustive, azioni:
 1. gravi o ripetute violazioni alle norme di sicurezza e ai Piani di sicurezza (P.S.C., P.O.S., ecc.);
 2. impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, anche riferiti alla Cassa Edile della provincia ove si svolgono i lavori o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana);

Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere.

- E' tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o della convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
- Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o sub-appaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.

- Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.
- In presenza di sub-appalti, di noli a caldo o di contratti simili dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000,00 ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000,00, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000,00 (tutte al netto di I.V.A.), trova applicazione il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici” sottoscritto a Firenze il 10/10/2019 tra Città Metropolitana di Firenze, Prefettura di Firenze ed altri enti territoriali.

Ai sensi dell'art. 2 del protocollo, prima della stipula del contratto per gli appalti rientranti nelle sopracitate soglie economiche deve essere acquisita l'informazione antimafia mediante la compilazione della scheda di cui all'allegato 1 al citato protocollo. Analogamente deve essere richiesta per gli appalti di forniture e servizi rientranti nelle categorie di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1. c., 53 della L. 190/12, così come modificato dalla L. 114/14- , Qualora l'impresa sia iscritta nella white list disponibile presso la prefettura l'informazione non verrà acquisita.

Nei bandi di gara (o atti di gara) rientranti nelle suddette soglie economiche dovranno essere inserite le clausole di cui all'art. 2 del protocollo e nella dichiarazione sostituiva sono previste le dichiarazioni di cui all'art. 5 del protocollo.

- *Nello specifico fanno parte del contratto le seguenti clausole.*
- *Clausola n.1: “L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattuite di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16.3.2015 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti”.*
- *Clausola n.2: “La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art.91 D.Lgs. 6.9.2011 n.159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art.94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 in occasione della prima erogazione utile.”*
- *Clausola n.3: “La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.*
 - *A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:*
 - *la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall’autorità giudiziaria;*
 - *l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi*
 - *L’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio”.*

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso (salvo quanto diversamente stabilito dagli elaborati tecnici di progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza) e più in particolare:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;

- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, picchettamenti e riconfinamenti strumentali, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Si precisa tuttavia, ai sensi di quanto chiarito dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 4/2006 che gli oneri sopra richiamati devono intendersi a carico dell'appaltatore ove non esplicitamente computati nel Piano di Sicurezza quali oneri per la sicurezza, nel qual caso verranno corrisposti all'appaltatore a tale titolo secondo le modalità previste dal presente capitolato speciale di appalto.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti (salvo quanto diversamente stabilito dagli elaborati tecnici di progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza):

- le spese per la redazione dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008, con particolare riferimento al piano operativo, sostitutivo o integrativo di sicurezza e le spese per il coordinamento con i piani di sicurezza di tutte le altre imprese operanti nel cantiere
- le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939
- le spese per uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.
- le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, per la vigilanza e guardiana diurna e notturna del cantiere per tutta la durata dei lavori fino alla consegna, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi ecc., le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;

- le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni; Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
- le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
- le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni
- le spese per l'esecuzione di modelli e campioni analisi e esperienze relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;
- le spese per la redazione di eventuali elaborati di dettaglio richiesti dal Direttore dei Lavori, quali ad esempio dettagli costruttivi;
- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
- le spese per l'esecuzione e fornitura di fotografie su supporto informatico, del tipo e formato richiesto dal direttore dei lavori, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori stesso;
- le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

- le spese , ove necessario, per la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario per le denunce, i depositi all'AINPO, le autorizzazioni su SIDIT, ecc., secondo quanto previsto dalla legge 64/1974 , dal D.M. 17/01/2018 – NTC 2008, dalla legge 1086/1971 e da leggi regionali, comunque secondo tutta la normativa in materia di strutture e costruzioni in zone sismiche, vigente al momento dell'appalto;
- le spese, ove necessario, per la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati ai sensi del D.M. 37/08 e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione;
- *gli adempimenti* e le spese connesse alla produzione della documentazione necessaria ai fini della prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente;
- le spese per l'apposizione di n. 1 tabella informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- le spese per la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori;
- le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio.
- tutti gli oneri e le spese occorrenti per la risoluzione di problemi di interferenza rilevati o emersi nel corso della progettazione ed esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche della Direzione dei lavori e/o degli Enti gestori e dei proprietari di impianti e sottoservizi;
- tutti gli oneri per la redazione del progetto costruttivo e di dettaglio del ponteggio sospeso, firmato da tecnico abilitato, come integrazione al POS di cui al punto precedente; il progetto dovrà essere comprensivo delle singole fasi di montaggio e dei calcoli di dettaglio necessari all'ancoraggio del ponteggio sospeso alla struttura; sono da ritenersi oneri a carico dell'appaltatore le prove preventive di tenuta degli ancoraggi nella misura decisa dalla Direzione dei Lavori;
- tutti gli oneri per la redazione del progetto costruttivo e di dettaglio del piano di demolizione del ponte, firmato da tecnico abilitato, comprensivo dei dettagli di intervento riferiti all'utilizzo di mezzi (compresa l'autogru) e manodopera specializzata; dovranno essere specificate le singole attività di demolizione e la cronologia delle stesse che dovrà essere congrua con quanto previsto in progetto;
- le pratiche presso le Amministrazioni ed Enti competenti per permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;

- la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il direttore dei lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, al predetto ufficio. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata **grave inadempienza contrattuale**;

L'appaltatore dovrà fornire, con oneri a suo carico, in fase di collaudazione dell'opera tutta la documentazione finale dell'opera, intesa come dichiarazioni di conformità, as-built, documentazione certificativa in genere sia su supporto cartaceo in duplice originale sia su supporto digitale scansionato dal cartaceo;

Per tutte le voci ad opera compiuta di Elenco Prezzi, ove non espressamente specificato, s'intendono comprensive di tutti gli oneri e magisteri relativi a: 1) movimentazione, trasporto e conferimento con mezzi idonei dei materiali di risulta a discarica autorizzata coerente con il rifiuto e la produzione di specifica dichiarazione di smaltimento e relativi oneri di discarica; 2) l'impiego e l'utilizzo di idonei opere provvisorie di qualsiasi genere escluse solo quelle previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); l'esecuzione a perfetta regola d'arte della voce di elenco.

L'impresa ha l'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con le finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale n° 38/2007.

L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto stabilito dal D.M. 8 maggio 2003 n° 203 che regola l'impiego dei materiali riciclati e al rispetto delle clausole ambientali di cui all'art. 33 della L.R. n° 38/2007.

Nel caso di lavori di particolare complessità o rilevanza economica, ed ogni caso per lavori di importo superiore ai 5 milioni di Euro, si procederà agli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale n° 38/2007.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. All'atto della stipula del contratto l'Impresa dovrà dichiarare il nome, cognome ed estremi di iscrizione all'Albo Professionale del tecnico al quale intende affidare la Direzione del Cantiere e dovrà presentare dichiarazione del tecnico nominato che, presa cognizione delle opere appaltate e delle norme dello Schema di Contratto, del presente Capitolato Speciale di Appalto e del P.S.C., accetta espressamente l'incarico anche in merito alla responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori dell'Impresa appaltatrice e di quelli di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.
Nella dichiarazione la firma del tecnico dovrà essere autenticata.
Rimane chiaramente stabilito che il Direttore di Cantiere insieme all'Impresa, sono responsabili della costruzione ed organizzazione del cantiere stesso, nonché dell'incolumità delle persone e delle cose.
Rimane pertanto esonerata, ora per allora la persona del Direttore dei Lavori e del personale addetto alla Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da incidenti alle persone ed alle cose in conseguenza dei lavori stessi.
L'Impresa risponde altresì, di tutto il personale addetto al cantiere, personale che dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.
5. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall' articolo 3 della citata legge. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore e subappaltatore dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.6 della legge n. 136/2010.

Art. 59 – Espropri ed occupazioni temporanee

L'Amministrazione provvederà a propria cura e spese alla liquidazione degli espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi.

L'Impresa provvederà a sua cura con personale di idonea capacità professionale a quanto segue:

1. all'apposizione dei termini di confine delle aree soggette ad esproprio mediante posa in opera di cippi in conglomerato cementizio del tipo approvato dall'Amministrazione nel numero e posizione stabiliti dalla D.L. Detti cippi dovranno essere numerati progressivamente a cura dell'Impresa nell'ordine risultante dalla planimetria di rilievo.
2. L'Impresa provvederà invece a sua cura e spese, a tutte le occupazioni temporanee e definitive, che si rendessero necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di servizio od accessi ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi in conformità con quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Per tali opere l'impresa avrà diritto ai soli compensi previsti nel suddetto P.S.C..

Art. 60 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Proprietà degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Art. 61 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62 – Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 63 – Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 4 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Art. 64 – Spese contrattuali, imposte, tasse, Elezioni a domicilio

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
6. A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell'Impresa è quello indicato nel contratto da stipularsi dopo l'aggiudicazione dei lavori; il domicilio dell'Amministrazione è in Firenze – Via Cavour 1, nella sede stessa della Provincia.